



Decisione n. 5279 dell'8 aprile 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 21 febbraio 2022, in relazione al ricorso n. 6046, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del ritardo nella variazione di una linea di gestione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 17 marzo 2020, riscontrato dall'intermediario il giorno 14 maggio 2020 dello stesso anno in maniera giudicata non soddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente premette di essere titolare di una gestione patrimoniale, denominata [omissis], aperta il 7 maggio 2019 per l'importo di € 350.000,00 e di averla successivamente costituita in pegno in favore del medesimo intermediario a garanzia di un finanziamento per € 140.000,00.

Il ricorrente espone di aver impartito, in data 25 febbraio 2020, un ordine di *switch* di tre linee di gestione azionarie con tre linee di gestione monetarie e lamenta che esso sia stato disposto solo il 10 marzo 2020, e dunque con un notevole ritardo, il che avrebbe comportato una consistente diminuzione di valore del patrimonio in gestione.

Il ricorrente contesta quanto dedotto dal resistente in occasione della risposta al reclamo, ossia che quello impiegato è il tempo tecnico ordinariamente occorrente per dare attuazione a tale tipo di incombente, sostenendo che quindici giorni non possono considerarsi in alcun modo un tempo ordinario e normale, «*ancor più con riferimento ad una operazione bancaria su titoli che richiede tempestiva esecuzione in virtù della estrema volubilità di tale mercato*».

Sulla base di quanto esposto, considerando come tempistica ragionevole di esecuzione dell'ordine i quattro giorni successivi dalla disposizione, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in € 9.763,00, pari alla differenza tra la valorizzazione delle linee di gestione riportata nel rendiconto al 29 febbraio 2020 (€ 114.297,00) ed il valore della linea di gestione “*liquidità euro*” risultante dal rendiconto al 31 marzo 2020 (€ 104.534,00).

3. L'intermediario si è costituito presentando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il resistente conferma la ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso, ribadendo che la richiesta del cambio delle linee di gestione, impartita dal ricorrente il 25 febbraio 2020, è stata eseguita il 10 marzo successivo.

Il resistente sostiene che il tempo intercorso, pari a dieci giorni lavorativi, è assolutamente congruo e ragionevole, anche considerando che la gestione patrimoniale era posta a garanzia di affidamenti e che in tal caso il cliente non può disporre liberamente del patrimonio vincolato, poiché le operazioni di *switch*

impattano sulla consistenza del patrimonio e sulla rischiosità dell'investimento, necessitando della previa autorizzazione delle funzioni della Banca ad essa preposte.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Pur riconoscendo che lo *switch* doveva avvenire con «*l'espresso accordo della Banca*», il ricorrente insiste nell'affermare che i tempi impiegati non risulterebbero in ogni caso congrui rispetto a un'operazione su titoli che richiede tempestiva esecuzione in virtù dell'estrema volatilità dei mercati. Il ricorrente sostiene, pertanto, che l'intermediario, quale operatore professionale su cui incombe un onere rafforzato di diligenza, avrebbe dovuto agire con maggiore tempestività per salvaguardare l'interesse del cliente.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, ribadendo quanto dedotto nelle prime difese e senza portare sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

La doglianza del ricorrente si incentra sul carattere a suo dire irragionevolmente lungo dei tempi con cui il resistente ha dato esecuzione all'ordine di modificare le linee di gestione. Orbene, se per un verso non è revocabile in dubbio che l'assenza di una previsione espressa di un termine contrattuale entro cui provvedere a dare esecuzione agli ordini e alle disposizioni del cliente non può certo valere a giustificare tempi eccessivamente dilatati nel dare attuazione alle sue istruzioni, dovendo l'intermediario sempre dare esecuzione al contratto in buona fede, vero è anche che non è possibile ritenere, come vorrebbe il ricorrente, di per sé irragionevole una esecuzione delle disposizioni nel termine di dieci giorni lavorativi, dovendo l'analisi sulla ragionevolezza del termine impiegato essere compiuta alla luce delle circostanze che connotano la fattispecie concreta.

2. Ebbene, se si tiene conto di tali aspetti, è avviso del Collegio che in un caso come quello in esame - in cui la modifica riguardava tre diverse linee di gestione e in

cui la gestione era oggetto di pegno, sicché era anche necessaria una previa verifica, da parte delle funzioni preposte dello stesso intermediario quale creditore pignoratizio, in ordine all'assenza di una incidenza pregiudizievole della modifica di linea sul valore del medesimo - il termine di dieci giorni lavorativi per completare l'intero processo e dare esecuzione alla disposizione non sia, nel complesso, irragionevole e comunque non sia tacciabile di essere considerato come una attività di esecuzione del contratto contraria a buona fede.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi